

TRIBUNALE DI SALERNO

Prima Sezione civile

RG /2019

Il Giudice,

letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

letta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

rilevato che l'art. 648 c.p.c. prevede che se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione il giudice "può" concedere la provvisoria esecuzione;

rilevato, pertanto, che il giudice ha il potere discrezionale di concedere la provvisoria esecuzione quando le eccezioni dell'opponente non risultino fondate su prova scritta, da individuarsi con riferimento all'art. 2699 c.c. o non siano di pronta soluzione;

rilevato peraltro che la invocata provvisoria esecuzione può essere concessa quando, oltre alla circostanza che le eccezioni dell'opponente non siano fondate su prova scritta o non siano di pronta soluzione, il decreto ingiuntivo sia fondato su un documento avente efficacia di prova anche nel giudizio ordinario di cognizione, ossia che sussista una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto di credito;

rilevato che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione alla luce del *fumus* di fondatezza dell'opposizione in considerazione della eccezione vessatorietà della clausola contenuta nell'art. 5 bis del contratto di mutuo;

osservato che parte opponente ha eccepito alla prima udienza la mancanza di una condizione di procedibilità rappresentata dal mancato esperimento della mediazione obbligatoria;

osservato che l'art. 4 comma 4 D.Lgs 28/2010 come modificato dal D.L. 69/2013 convertito nella legge 68/2013 prevede che i commi 1 bis e 2 non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; ossia prevede che la mediazione non è condizione di procedibilità nelle materie indicate nei procedimenti di ingiunzione e opposizione a decreto ingiuntivo, almeno sino a quando non vi è una pronuncia su istanze ex art. 648 e 649 cpc;

osservato che con la presente ordinanza viene esaminata l'istanza ex art. 648 cpc formulata da parte opposta; osservato che nel caso di specie trattasi di controversia in materia bancaria quindi rientrante tra quelle indicate nell'art. 5 D.Lgs 28/2010; osservato che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

rilevato che, pertanto, deve assegnarsi, alla luce del recente arresto della Suprema Corte di Cassazione n. 23003/2019, a **parte opponente** il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissarsi la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 d.lgs. n. 28/2010 (come sostituito



dall'art. 84, comma 1, lettere f ed f – bis, d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98), ai sensi del quale: “1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.”

Si rappresenta la necessità che le parti partecipino personalmente con l'assistenza dell'Avvocato all'incontro di mediazione (art. 8 comma 1 D.Lvo 28/2010) attese le conseguenze sanzionatorie di cui ai commi 4bis e 5 della citata norma .

Letto l'art. 648 cpc

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Assegna alla parte opponente il termine di **15 giorni** decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010. Fissa la successiva udienza del **18-11--2020 ore 9.30** .
Si comunichi.
Salerno, 3.3.2020

Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara

